

RIEPILOGO SCADENZE

| | | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/06/2014 | Pagamento acconto IMU 2014 | |
| | Pagamento Acconto TASI 2014 | |
| | Ravvedimento imposta IMU parziale versamento saldo 2013 | Si deve versare l'imposta dovuta <u>senza sanzioni e interessi</u> (Art. 1 D.L. 133/2013 – art. 1, c. 680 e 728, L. 147/2013) con le modalità di pagamento sotto indicate. |
| 30/06/2014 | Dichiarazione IMU 2012 infedele | se l'errore commesso nella dichiarazione <u>non ha inciso nella determinazione dell'imposta</u> , si deve versare una sanzione pari ad € 6,00 con le modalità di pagamento sotto indicate. |
| | | Se l'errore commesso ha <u>determinato una minore imposta</u> , si deve effettuare un versamento comprensivo di tributo o maggior tributo non versato, di sanzione ridotta pari al 6,25% (1/8 del 50%) e interessi nella misura del 2,5% fino al 31/12/2013 e del 1% dal 01/01/2014 calcolata sulla maggiore imposta dovuta (con un minimo di imposta pari a € 100,00), con le modalità di pagamento sotto indicate. |
| | Dichiarazione IMU 2013 | |
| | Ravvedimento imposta IMU omesso e parziale acconto e saldo 2013 | Si deve versare l'imposta maggiorata di sanzione fissa del 3,75% e interessi nella misura del 2,5% fino al 31/12/2013 e del 1% dal 01/01/2014 con le modalità di pagamento sotto indicate. |
| | Autocertificazione IMU 2013 | |
| 28/09/2014 | Dichiarazione tardiva 2013 | Se l'omissione commessa non ha determinato una minore imposta, si deve versare una sanzione ridotta pari a € 5,00 (1/10 di € 51,00) con le modalità di pagamento sotto indicate. |
| | | Se l'omissione commessa ha determinato una minore imposta, si deve effettuare un versamento comprensivo di tributo o maggior tributo non versato, di una sanzione ridotta pari al 10% del tributo non versato e interessi nella misura del 2,5% fino al 31/12/2013 e del 1% dal 01/01/2014 calcolata sulla maggiore imposta dovuta (con un minimo di imposta pari a € 51,00), con le modalità di pagamento sotto indicate. |

| | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/12/2014 | Pagamento saldo IMU 2014 | |
| 16/12/2014 | Pagamento saldo TASI 2014 | |
| 30/06/2015 | Dichiarazione IMU 2013 infedele | se l'errore commesso nella dichiarazione <u>non ha inciso nella determinazione dell'imposta</u> , si deve versare una sanzione pari ad € 6,00 con le modalità di pagamento sotto indicate. Se l'errore commesso ha <u>determinato una minore imposta</u> , si deve effettuare un versamento comprensivo di tributo o maggior tributo non versato, di sanzione ridotta pari al 6,25% (1/8 del 50%) e interessi nella misura del 1% dal 01/01/2014 calcolata sulla maggiore imposta dovuta, (con un minimo di imposta pari a € 100,00), <i>con le modalità di pagamento sotto indicate.</i> |
| | Dichiarazione IMU 2014 | |
| | Ravvedimento imposta IMU/TASI omesso e parziale acconto e saldo 2014 | Si deve versare l'imposta maggiorata di sanzione fissa del 3,75% e interessi nella misura del 1% dal 01/01/2014 <i>con le modalità di pagamento sotto indicate.</i> |
| | Autocertificazione IMU 2014 | |

MODALITÀ DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione tardiva/rettificativa, deve essere compilata sugli appositi moduli, riportando nelle annotazioni la dicitura "ravvedimento operoso per tardiva/rettificativa dichiarazione" specificando la ripartizione della somma versata fra tributo, sanzione e interessi ed allegando fotocopia del modello F24 pagato.

La dichiarazione così compilata può essere, entro i termini suddetti:

- consegnata direttamente presso il Protocollo del Comune di Fabriano – Piazzale 26 Settembre
- inviata per raccomandata senza ricevuta di ritorno all'Ufficio Tributi, sito in Piazzale 26 Settembre, 1 – 60044 Fabriano (AN) , indicando sulla busta la dicitura "Dichiarazione ICI/IMU";
- inviata telematicamente con posta certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.fabriano.an.it

MODALITÀ PAGAMENTO:

Per il ravvedimento **imposta** si può utilizzare:

- modello F24 barrando la casella ravvedimento e indicando l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi per ciascun codice tributo;

Se il ravvedimento si riferisce sia all'acconto che al saldo è possibile effettuare il versamento con unico F24, barrando le caselle relative ad entrambi.

Per il ravvedimento **dichiarazione IMU infedele** si può utilizzare:

- modello F24 barrando la casella ravvedimento e indicando l'importo della sanzione dovuta con il codice tributo riferito alla categoria di immobile corretto nella dichiarazione.

Normativa di riferimento:

- Art. 13 del D. Lgs. 472/97, come sostituito dal D. Lgs.203/98 e modificato dai DD. Lgs. 422/98, 506/99, 99/00 e 32/01 e D.L. 185/08 art. 16;
- Circolari del Ministero delle Finanze n. 180/E del 10.07.1998 e n. 184/E del 13.07.1998;
- Per gli interessi legali: D.M. Economia e Finanze 12 dicembre 2007, D.M. Economia e Finanze 4 dicembre 2009, D.M. Economia e Finanze 12 dicembre 2011;
- Legge 13 dicembre 2010, n. 220, commi 20 e 22 dell'art. 1;
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12/04/2012;
- Sentenza Cassazione Civile Sezione Tributaria n. 12661 del 09/06/2011;
- Circolare n. 1/DF del 29 Aprile 2013 emanata dal Ministero delle Finanze (vedi in particolare sezione IMU pagina 6,7 e 8);
- D.L. n. 35 del 08/04/2013 (vedi in particolare Art.10).